



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 242 del 19/09/2025

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA “DISCOTECA MOBILE POLINESIA” NELLA SERATA DEL 20 SETTEMBRE 2025

3.3.2

Premesso che:

- nell'anno 2025 ricorre il 120° anniversario del conferimento al Comune di Cirié del titolo di “Città”, un riconoscimento di particolare rilevanza storica e culturale per la comunità Ciriace, oggetto di celebrazione con un ricco calendario di eventi ed iniziative;
- l'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo ed il sostegno delle attività commerciali cittadine;

Richiamate:

- la Deliberazione di GC n. 188 del 13 agosto 2025 – “120° anniversario dalla proclamazione di Cirié Città: Aggiornamento eventi organizzati dall'Ente nel corso del mese di settembre 2025. Disposizioni in merito”;
- la Deliberazione di GC n.199 del 17 settembre 2025 – “Manifestazione temporanea denominata Discoteca Mobile Polinesia – Cirié, Piazza Castello (Lato Sud) – Sabato 20 settembre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 1:00 del giorno successivo – Autorizzazione allo svolgimento in deroga ai valori limite di rumorosità ai sensi del Regolamento acustico comunale”.

Considerato che per la citata manifestazione *Discoteca Mobile Polinesia* è previsto un notevole afflusso di partecipanti.

Atteso che, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si rileva la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento per il quale è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone sulle aree pubbliche interessate.

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

Rilevato che la citata Circolare prevede – tra l'altro – la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto

ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Considerato peraltro che alcune persone che parteciperanno all'evento potrebbero giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine.

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine nelle aree interessate dalla citata manifestazione, durante lo svolgimento della medesima negli orari in cui sono previsti i trattenimenti su aree pubbliche.

Considerato pertanto che l'applicazione della limitazione di cui al presente provvedimento debba essere limitata alle aree pubbliche od aperte al pubblico in corrispondenza ed in prossimità delle quali sono previsti i trattenimenti pubblici che comporteranno particolare afflusso ed assembramento di persone nella serata di sabato 20 settembre 2025, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);

Dato atto che trattasi di eccezionalità e di temporaneità del divieto, per cui è intervenuta preventiva comunicazione al Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 9;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e s.m.i., in particolare l'art. 7, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (*c.d. Gabrielli*);
- la Circolare n. 11464 del 19/06/2017 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*c.d. Frattesi*);
- la Circolare n. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 emanata dal Ministero dell'Interno (*c.d. Piantedosi*);
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. Il divieto di introdurre, somministrare, vendere e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, dalle ore 19:00 di sabato 20 settembre 2025 e sino alle ore 02:00 di domenica 21 settembre 2025, nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via

San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);

2. Il divieto di cui al precedente punto 1. è esteso a chiunque in tutta l'area interessata dalla manifestazione, anche qualora già in proprio possesso dei contenitori in vetro ed in lattine.
3. Il divieto sopra espresso si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed agli esercizi commerciali al dettaglio, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione ed il conseguente consumo avvengono all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività dei soli esercizi pubblici, legittimamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico e presidiate dall'esercente.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Torino;
- Questura di Torino;
- Tenenza dei Carabinieri di Cirié;
- Comando di Polizia Locale di Cirié.

La trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio affinché ne curino la massima diffusione presso i propri associati. Dei divieti qui espressi sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune di Cirié.

Il Personale della Polizia Locale e gli altri Organi della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

il Sindaco
LOREDANA DEVIETTI GOGGIA